

Circolare del 30 marzo 2001

Oggetto: Regolamento dei Comitati regionali e del Comitato provinciale di Bolzano.

REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE

Articolo 1: Il Comitato Regionale.

1. Il Comitato Regionale (C.R.) eletto ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Statuto UITS., assolve ai compiti necessari alla gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, svolgendo le funzioni sportive nell'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dall'UITS.
2. Nello svolgimento di tali compiti gode di autonomia operativa ed amministrativa, sotto la vigilanza ed il controllo dell'UITS.
3. La sede di ciascun Comitato è presso la Sezione del capoluogo della regione. La scelta di una sede diversa può essere richiesta dal C.R. interessato al Consiglio Direttivo dell'UITS che, valutate le motivazioni addotte delibera di conseguenza.

Articolo 2: Attribuzioni del Comitato Regionale.

1. Il C.R. ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando nell'ambito regionale ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo dello sport del tiro a segno ed in particolare :
 - a) promuove e propaga lo sport del tiro a segno;
 - b) esprime parere sulla costituzione, commissariamento e scioglimento delle Sezioni e dei Gruppi sportivi;
 - c) raccoglie ed esamina le domande di affiliazione e riaffiliazione delle Sezioni e dei Gruppi sportivi e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Direttivo dell'UITS;
 - d) organizza e coordina l'Attività Tecnica Regionale, l'Attività Giovanile e l'Attività Promozionale ed ogni altra attività programmata ed approvata dall'UITS;
 - e) esprime il proprio parere sugli interventi inerenti gli impianti di tiro;
 - f) raccoglie tutte le richieste di contributi ed assegnazione di armi ed impianti avanzate dalle Sezioni, dai Gruppi sportivi e dagli atleti e le trasmette con motivato parere al Consiglio Direttivo dell'UITS;
 - g) nomina lo Staff Tecnico Regionale e sovrintende al suo funzionamento;
 - h) trasmette al Consiglio Direttivo dell'UITS, per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione del C.R. e ne cura l'esecuzione;
 - i) trasmette all'UITS entro il 15 novembre di ogni anno il preventivo per l'anno successivo per il conseguimento dei propri obiettivi, secondo un piano di voci di spesa predisposto dall'UITS;
 - l) predispose il consuntivo annuale ed i rendiconti quadrimestrali con le relative relazioni, rimettendoli all'Unione per l'esame e l'approvazione;
 - m) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione annuale della propria gestione che, dopo l'approvazione assembleare è trasmessa all'UITS;
 - n) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali in materia sportiva;
 - o) adempie a tutti gli incarichi conferiti dall'UITS.

Articolo 3: Il Presidente del Comitato Regionale.

1. Il Presidente del C.R. esercita le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
2. Il Presidente del C.R. è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo dell'UITs.
3. Il Presidente del C.R. svolge la sua attività amministrativa quale funzionario delegato. Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di carattere amministrativo in vigore presso l'Unione.

Articolo 4: Gestione delle entrate da terzi.

1. Il C.R. può ricevere contributi e finanziamenti da parte di Enti e da terzi in genere. Tali proventi potranno essere versati su apposito conto corrente bancario intestato al C.R. medesimo. La rendicontazione di tale conto corrente dovrà essere inviata all'UITs al termine di ogni esercizio finanziario, unitamente al consuntivo di spesa di cui alla lettera l) del precedente articolo 2, e comunque entro il mese di marzo dell'anno successivo.